

**DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016
38/2016/R/EEL**

**MODIFICHE E RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI AGLI ALLEGATI A ALLE
DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 646/2015/R/EEL E 653/2015/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 febbraio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito: legge di stabilità 2015);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 ottobre 2015, 517/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 646/2015/R/eel) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2015/R/eel) ed il relativo Allegato A;
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 14 dicembre 2015 (prot. Autorità 37014 del 14 dicembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2015, al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalità alla medesima RTN, prevede, tra l'altro, che: "le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale" e che "l'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale...";
- con la comunicazione del 14 dicembre 2015, Terna ha comunicato l'avvenuta sottoscrizione del contratto di acquisizione delle infrastrutture elettriche in alta tensione di proprietà della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (di seguito: FSI);

- sono stati riscontrati errori materiali nella deliberazione 646/2015/R/eel e negli Allegati A alle deliberazioni 646/2015/R/eel e 653/2015/R/eel.

RITENUTO:

- di adeguare la regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 in conseguenza dell'avvenuta acquisizione nella RTN delle infrastrutture elettriche in alta tensione di proprietà di FSI, escludendo dalla regolazione premi-penalità l'energia non servita conseguente ad interruzioni aventi origine su tale rete;
- di rettificare gli errori materiali riscontrati nella deliberazione 646/2015/R/eel e negli Allegati A alle deliberazioni 646/2015/R/eel e 653/2015/R/eel

DELIBERA

1. al secondo blocco di ritenuti della deliberazione 646/2015/R/eel, lettera b), terzo alinea, le parole “31 luglio 2016” sono sostituite dalle parole “30 settembre 2016”;
2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel come di seguito indicato:
 - a) all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), dopo le parole “previsti dalla legge” sono aggiunte le parole “, o dovuti ad attacchi intenzionali e sabotaggi”;
 - b) all'articolo 123, comma 123.3, le parole “ed uniformi sul territorio nazionale” sono eliminate;
 - c) all'articolo 124, comma 124.1, le parole “Con successo provvedimento” sono sostituite dalle parole “Con successivo provvedimento”;
 - d) all'articolo 131, comma 131.1, le parole “ tensione (c.d. inversione di flusso)” sono sostituite dalle parole “(c.d. inversione di flusso) per un tempo maggiore”;
 - e) alla Tabella 10 e alla Tabella 11 dopo la parola “potenza” è aggiunta la parola “disponibile”;
 - f) alle Tabelle 10 e 11 le parole “6 kW” sono sostituite dalle parole “6,6 kW”;
 - g) alla Tabella 13, riga “Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni ordinarie”, le parole “30 giorni lavorativi” sono sostituite dalle parole “20 giorni lavorativi”;
 - h) alla Tabella 16, riga “Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 44 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti”, le parole “entro i 44 kW” sono sostituite dalle parole “entro i 40 kW”;
 - i) alla Tabella 16, riga “Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione oltre i 44 kW e/o distanza massima superiore a 20 metri dagli

- impianti di rete permanenti esistenti”, le parole “oltre i 44 kW” sono sostituite dalle parole “oltre i 40 kW”;
3. di modificare l'allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel come di seguito indicato:
- a) all'articolo 1, comma 1.3, è aggiunta la seguente definizione:
“n) RTN FSI è la rete già di proprietà della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (di seguito: FSI) e successivamente acquisita con contratto di compravendita da Terna e conferita nella RTN.”;
 - b) all'articolo 3, comma 3.4, lettera c), dopo le parole “aventi origine nella RTN” sono aggiunte le parole “, esclusa la RTN FSI”;
 - c) all'articolo 3, comma 3.4, lettera d), dopo le parole “aventi origine nella RTN” sono aggiunte le parole “, esclusa la RTN FSI.”;
 - d) all'articolo 3, comma 3.4, lettera e), dopo le parole “direttamente connessi alla RTN” sono aggiunte le parole “, esclusa la RTN FSI”;
 - e) all'articolo 3, comma 3.5, lettera a), dopo le parole “nella rete rilevante non RTN” sono aggiunte le parole “ e nella RTN FSI”;
 - f) all'articolo 3, comma 3.5, lettera b), dopo le parole “nella rete rilevante non RTN” sono aggiunte le parole “ e nella RTN FSI”;
 - g) all'articolo 10, comma 10.1, dopo le parole “direttamente connessi alla RTN” sono aggiunte le parole “, esclusa la RTN FSI”;
 - h) all'articolo 10, comma 10.3, dopo le parole “direttamente connessi alla RTN” sono aggiunte le parole “, esclusa la RTN FSI”;
 - i) all'articolo 17, comma 17.1, è aggiunta la seguente lettera:
“d) non sono conteggiate le interruzioni con origine nella RTN FSI.”;
 - j) all'articolo 22, comma 22.1, è aggiunta la seguente lettera:
“d) originate nella RTN FSI.”;
 - k) all'articolo 22, comma 22.6, dopo le parole “dall'Allegato A.54 al Codice di rete” sono aggiunte le parole “, con l'esclusione delle interruzioni originate nella RTN FSI”;
 - l) l'articolo 22, comma 22.9, è sostituito con il seguente comma:
“22.9 Con successivo provvedimento l'Autorità aggiorna la regolazione del numero individuale di interruzioni per i clienti finali AAT o AT coinvolti in interruzioni aventi origine sulla rete di distribuzione e sulla RTN FSI, e le disposizioni di compartecipazione applicabili.”;
 - m) all'articolo 23, comma 23.2, le parole “messa in servizio di apparecchiature di” sono eliminate;
 - n) all'articolo 24, comma 24.2, le parole “alle imprese distributrici” sono sostituite dalle parole “agli utenti AT”;
 - o) all'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:
“25.3 Ai fini del presente Titolo, sino a diversa disposizione, per RTN si intende l'intera rete elettrica di trasmissione nazionale ad esclusione della RTN FSI.”;
4. di pubblicare il presente provvedimento, la deliberazione 646/2015/R/eel e gli Allegati A alle deliberazioni 646/2015/R/eel e 653/2015/R/eel, come risultanti dalle

modifiche e rettifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni